



IL CONTROLLO DI BILANCIO

Il controllo del bilancio europeo è effettuato in ogni istituzione dell'UE e a livello di Stati membri. Un'importante attività di controllo viene eseguita, a livelli diversi, dalla Corte dei conti e dal Parlamento europeo. Ogni anno, quest'ultimo valuta l'esecuzione del bilancio al fine di concedere il discarico alla Commissione europea, alle altre istituzioni europee e alle agenzie dell'Unione.

BASE GIURIDICA

- Articoli 287, 317, 318, 319, 322 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; si veda in particolare il capo 7 del titolo II, relativo al principio della sana gestione finanziaria e dei risultati economici, e il titolo XIV in materia di revisione contabile esterna e di discarico.
- Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria: parte III.
- Regolamento del Parlamento europeo: titolo II, capitolo 6, articoli 92 bis, 93, e 94; titolo V, capitolo 2, articolo 125; allegato IV.

OBIETTIVI

Garantire la legalità, l'esattezza e la solidità finanziaria delle operazioni di bilancio e dei sistemi di controllo finanziario, nonché la sana gestione finanziaria del bilancio europeo (economia, efficienza ed efficacia). La Corte dei conti europea e il Parlamento europeo provvedono altresì ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi (criteri di risultato).

RISULTATI

A. Controllo a livello nazionale

Il controllo iniziale sulle entrate e sulle spese è in gran parte effettuato dalle autorità nazionali. Queste ultime hanno mantenuto le loro competenze soprattutto in materia



di risorse proprie tradizionali (scheda [1.4.1](#)), in quanto dispongono delle procedure necessarie per la riscossione e il controllo delle somme in questione. A tale proposito occorre ricordare che, il 26 maggio 2014^[1], il Consiglio ha adottato una serie di misure legislative, tra cui una nuova decisione sulle risorse proprie che introduce talune modifiche del sistema di dette risorse per il periodo 2014-2020. Le nuove regole sulle risorse proprie si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di questa decisione il 1° ottobre 2016, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014. D'altra parte, la riscossione delle risorse proprie tradizionali riveste una grande importanza per le istituzioni dell'Unione europea. Il controllo di bilancio si esercita altresì mediante la lotta contro la frode (scheda [1.4.6](#)). Le spese operative a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dei Fondi strutturali sono del pari soggette a controlli in prima istanza da parte delle autorità degli Stati membri.

B. Controllo a livello dell'Unione

1. Controllo interno

Per ciascuna istituzione, il controllo è effettuato in primo luogo dagli ordinatori e dai contabili e, successivamente, dal revisore contabile interno all'istituzione.

2. Controllo esterno: da parte della Corte dei conti (scheda [1.3.12](#))

Sul piano esterno, il controllo viene effettuato dalle corti dei conti nazionali e dalla Corte dei conti europea, che presenta annualmente all'autorità di bilancio relazioni dettagliate in conformità dell'articolo 287 TFUE, e più precisamente:

- una dichiarazione di affidabilità (DAS), in cui attesta l'affidabilità dei conti come pure la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;
- la relazione annuale sull'esecuzione del bilancio generale, inclusi i bilanci di tutte le istituzioni e degli organismi satellite;
- relazioni speciali su questioni specifiche;
- relazioni di audit e pareri;
- relazioni specifiche e documenti di posizione;
- relazioni annuali specifiche relative alle agenzie e agli organi dell'Unione europea.

La Corte dei conti presenta relazioni anche sulle operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti e sul Fondo europeo di sviluppo (FES).

3. Controllo a livello politico: da parte del Parlamento europeo

All'interno del Parlamento la commissione per il controllo dei bilanci è responsabile dell'elaborazione della posizione del PE, e in particolare di quanto segue:

- il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione e del FES;
- la chiusura, il rendiconto e la verifica dei conti e dei bilanci finanziari dell'Unione, delle sue istituzioni e di ogni organismo da essa finanziato;

[1] Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2014/335/UE, Euratom), GU L 168/105 del 7.6.2014.



- il controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti (scheda [1.3.15](#));
- la valutazione del rapporto costo-efficacia delle varie forme di finanziamento dell'UE in sede di attuazione delle politiche dell'Unione;
- l'esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell'Unione, l'adozione di misure volte a prevenire e perseguire tali casi e in generale la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Essa elabora inoltre le decisioni di discarico.

Procedura di discarico

Una volta all'anno il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n-2, dopo aver esaminato le relazioni di attività delle direzioni generali della Commissione, la sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE, la relazione di valutazione (articolo 318 del TFUE) nonché la relazione annuale della Corte dei conti e le risposte della Commissione e delle altre istituzioni alle osservazioni della Corte stessa (articolo 319 del TFUE). I membri della commissione per il controllo dei bilanci elaborano la posizione del Parlamento sulle relazioni speciali della Corte dei conti, in genere sotto forma di documenti di lavoro che servono da orientamento al relatore generale incaricato del discarico. La Commissione e le altre istituzioni sono tenute a dar seguito alle osservazioni formulate dal Parlamento nelle sue risoluzioni sul discarico (articolo 319, paragrafo 3, del TFUE e articolo 262 del regolamento finanziario). Il Parlamento concede il discarico annualmente alle altre istituzioni e alle agenzie. Il Parlamento dà alla Commissione un discarico distinto relativo all'attuazione delle misure afferenti al Fondo europeo di sviluppo, in quanto queste ultime non sono ancora integrate nel bilancio generale. La decisione di discarico del Parlamento e la risoluzione sull'esecuzione del bilancio generale dell'UE, sezione I — Parlamento europeo sono trasmesse al Presidente del Parlamento.

In linea di principio, il Parlamento esamina le relazioni sul discarico in seduta plenaria entro il 15 maggio (articolo 260 del regolamento finanziario). Pertanto, salvo eccezioni, le votazioni sulla concessione del discarico hanno luogo durante la tornata di maggio e, se rinviate, durante la tornata di ottobre. Se la proposta di concessione del discarico non ottiene la maggioranza o se il Parlamento decide di rinviare la decisione sul discarico, esso comunica alle istituzioni o alle agenzie interessate le motivazioni per il rinvio della decisione sul discarico. Queste ultime devono attuare immediatamente le misure necessarie per eliminare gli ostacoli alla decisione sul discarico. Entro sei mesi, la commissione per il controllo dei bilanci presenta quindi una nuova relazione contenente la proposta di concessione o di rifiuto del discarico.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

A. Evoluzione delle competenze

Dal 1958 al 1970 il Parlamento veniva semplicemente informato delle decisioni di discarico notificate dal Consiglio alla Commissione in relazione all'esecuzione del bilancio. Nel 1971 gli è stato conferito il potere di concedere il discarico unitamente



al Consiglio. Dal 1° giugno 1977, data in cui è entrato in vigore il trattato del 22 luglio 1975, il Parlamento ha la competenza esclusiva di concedere il discarico sui conti, previa raccomandazione del Consiglio. Va inoltre ricordato che il Parlamento, attraverso le sue commissioni competenti, tiene audizioni con i Commissari designati e che la commissione per il controllo dei bilanci ascolta i membri designati della Corte dei conti nonché con i candidati selezionati per il posto di Direttore generale dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e con i membri del comitato di vigilanza dell'OLAF. Tali incarichi non possono essere assegnati senza che si siano tenute le audizioni presso il Parlamento. Occorre osservare infine che il Direttore generale dell'OLAF è designato dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio e che i membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio sono nominati di comune accordo da Parlamento, Consiglio e Commissione.

B. Ricorso al discarico

Il Parlamento può decidere di rinviare la concessione del discarico nel caso in cui non sia soddisfatto di determinati aspetti dell'esecuzione del bilancio da parte della Commissione. Il rifiuto del discarico può essere considerato equivalente a una richiesta di dimissioni della Commissione. Tale minaccia è stata messa in atto nel dicembre 1998: dopo una votazione in plenaria che aveva respinto la proposta per la concessione del discarico, è stato istituito un comitato di cinque esperti indipendenti, incaricato di esaminare le accuse di frode, cattiva gestione e nepotismo rivolte alla Commissione. Il collegio dei Commissari ha poi presentato le proprie dimissioni collettive il 16 marzo 1999.

Nella tornata dell'aprile 2009, durante la procedura di discarico per l'esercizio 2007, il Parlamento europeo ha rinviato la decisione sul discarico al Consiglio dei ministri dal momento che quest'ultimo si era rifiutato di fornire al Parlamento le informazioni di cui necessitava per concedere il discarico. Da quell'anno in poi, il discarico al Consiglio è rinviato e rifiutato. Per quanto concerne il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea da parte della Commissione, va rilevato che il Parlamento ha introdotto due nuovi elementi per la procedura di discarico per gli esercizi 2011 e 2012: la verifica della legalità e regolarità della spesa, che va sempre più di pari passo con una valutazione dei risultati (articolo 318 TFUE, relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti), come anche il fatto che una decisione sul discarico possa essere «controbilanciata» da eventuali riserve relative a determinati settori politici.

Sebbene il trattato faccia riferimento solamente al discarico alla Commissione, ai fini della trasparenza e del controllo democratico, il Parlamento concede inoltre un discarico distinto alle altre istituzioni e organi nonché ad ogni agenzia o ente analogo (allegato VI del regolamento del Parlamento europeo). Come precisato in precedenza, la Commissione, le altre istituzioni e le agenzie devono riferire in merito alle misure adottate per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le risoluzioni di discarico del Parlamento europeo. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure da essi adottate per dar seguito alle osservazioni del Parlamento affinché essa ne tenga conto nella sua relazione di seguito (articolo 262 del regolamento finanziario).



C. Altri strumenti

Le commissioni specializzate del Parlamento contribuiscono anche ad accertare che i fondi UE siano spesi in modo efficace onde tutelare gli interessi dei contribuenti europei. Inoltre, i membri della commissione per il controllo dei bilanci hanno incontrato in varie occasioni i rappresentanti delle corrispondenti commissioni dei parlamenti degli Stati membri, le autorità nazionali di controllo e i rappresentanti dei servizi doganali. Singoli deputati hanno altresì svolto indagini in loco per verificare i fatti alla base di taluni problemi specifici.

Si ricorda inoltre che, nel dicembre 1995, il Parlamento ha esercitato per la prima volta il diritto conferitogli dal trattato di istituire una commissione d'inchiesta e ha elaborato una relazione su presunti casi di frode e di cattiva amministrazione (scheda [1.4.6](#)).

Il trattato di Lisbona, da parte sua, ha rafforzato gli strumenti di controllo orientati ai risultati conseguiti dai programmi dell'Unione, e ormai impone alla Commissione di presentare una relazione di valutazione completa al Parlamento e al Consiglio, tenendo conto delle loro osservazioni, integrata nella procedura di scarico annuale.

Rudolfs Verdins
05/2019

